

(N. 1768)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dei Trasporti

(CAMPILLI)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1951

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 423, e con la legge 21 dicembre 1950, n. 962, venne concessa alla Pontificia Commissione di Assistenza la gratuità dei trasporti ferroviari per gli anni 1948 e 1949.

La detta Commissione Pontificia chiese a suo tempo che il beneficio della gratuità dei trasporti anzidetti, disposto negli anni suindicati, venisse concesso anche ai trasporti ferroviari effettuati nell'anno 1950 in dipendenza dell'attività benefica da essa svolta.

In relazione all'opportunità di agevolare il vasto programma assistenziale della Com-

missione anzidetta, l'unito disegno di legge dispone che le tasse dovute per l'anno 1950 all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per la effettuazione dei trasporti in parola, saranno rimborsate a detta Amministrazione dal Ministero del tesoro, limitatamente però alle merci provenienti dall'estero.

All'onere derivante dal provvedimento, che è stato calcolato, come per gli anni precedenti, in 35 milioni di lire, viene fatto fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione Pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:

a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;

d) viveri e materiale per le colonie estive 1950.

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti — Amministrazione delle Ferrovie dello Stato — per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, in importo non superiore a trentacinque milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.